Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 dicembre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1971, n. **1068**.
Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Il contributo di riscatto del 18 per cento sarà calcolato sullo stipendio goduto all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.

Art. 2.

Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, da valutarsi per l'esercizio 1971 in lire 16 milioni, si provvede mediante prelievo dalla gestione dei proventi derivanti dall'amministrazione dei beni già di proprietà dei Savoia, avocati allo Stato, con conseguente versamento sul capitolo 2601 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 3 novembre 1971, n. **1069.**

Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento *ex novo* da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.

Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni — di cui al precedente comma — sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 5 novembre 1971, n. **1070.**

Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo di lire 25.000.000 per la erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà disposto a favore dell'amministrazione comunale di Alfonsine.

Art. 3.

All'onere di 25 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1071.**

Abrogazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ago-

sto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 novembre 1971, n. **1072**.

Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma di costruzione di alloggi popolari in Abruzzo, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.390.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

All'onere di lire 2.390.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1073**.

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli scambi di carni fresche di animali domestici, appartenenti alla specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/433/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/601/CEE del 25 ottobre 1966 e con direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, nonchè nelle direttive VI/COM (65) 185 def. e VI/COM (65) 186 def. adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965.

Art. 2.

Sono considerate carni tutte le parti degli animali indicati all'articolo 1 adatte al consumo alimentare umano. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione, eccezion fatta per l'azione del freddo comunque applicata e comprendendo quindi in tale dizione anche le carni congelate.

Art. 3.

Ai sensi della presente legge si intende per:

a) *carcassa*: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle: inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;

b) *frattaglie*: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a) anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

c) *visceri*: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

d) *veterinario ufficiale*; il veterinario designato ai sensi del successivo articolo 6;

e) *Paese speditore*: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

f) *Paese destinatario*: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Art. 4.

Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle condizioni seguenti.

A) Quando si tratti di carcasse, mezzene o quarti, che questi:

a) siano stati ottenuti in un macello riconosciuto e controllato in conformità del successivo articolo 6;

b) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria *ante mortem* conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato *I* alla presente legge e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche;

c) siano stati trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato *I;*

d) siano stati sottoposti, in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato *I*, ad una ispezione sanitaria *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purchè sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) siano muniti di bollo sanitario, in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato *I;*

f) siano accompagnati da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ài sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato *I* e conforme al modello di cui all'allegato *II;*

g) siano conservati dopo l'ispezione *post mortem*, in conformità delle disposizioni del capitolo XII dell'allegato *I*, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno dei macelli, dei laboratori di sezionamento o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma del successivo articolo 6;

h) siano trasportati verso il Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità delle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato *I*.

B) Quando si tratti di pezzature inferiori al quarto o di carni disossate, che queste:

a) siano state sezionate in un laboratorio riconosciuto e controllato conformemente alle disposizioni di cui al successivo articolo 6;

b) siano state sezionate e ricavate nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VII dell'allegato *I* e provengano:

da carni fresche provenienti da animali macellati, nel territorio nazionale, rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo *A*), escluse quelle di cui alle lettere *f*) ed *h*), e trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato *I*,

oppure da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo *A*),

oppure da carni fresche importate da Paesi terzi, in conformità delle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie per l'importazione di carni fresche da Paesi terzi;

c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato *I;*

d) siano sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato *I*, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;

e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni del capitolo X dell'allegato *I;*

f) soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo *A*), lettere *c*), *e*), *f*) ed *h*).

Art. 5.

Sono escluse dagli scambi intracomunitari:

a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante necessario per la bollatura;

c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti;

d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentino lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, nonchè le malformazioni o le alterazioni di cui al paragrafo *A*), lettera *d*), del precedente articolo 4;

e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

Art. 6.

I macelli ed i laboratori di sezionamento di cui al precedente articolo 4 sono riconosciuti idonei dal Ministero della sanità dopo che sia stato constatato il rispetto delle condizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato *I*.

Nei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento riconosciuti ai sensi della presente legge, l'ispezione sanitaria e il controllo di cui ai paragrafi *A*) e *B*) del precedente articolo 4 sono assicurati dai veterinari comunali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. I veterinari comunali assicurano anche l'ispezione sanitaria delle carni e la vigilanza nei macelli pubblici e privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, abilitati alla esportazione di carni e di prodotti carnei nei Paesi terzi.

In casi particolari, nei quali l'entità della macellazione e della lavorazione delle carni o l'assolvimento di altre mansioni di servizio impediscano ai veterinari comunali l'espletamento dei compiti di ispezione sanitaria e di controllo di cui al precedente comma, il Ministero della sanità provvede ad assicurare l'ispezione sanitaria e il controllo dei macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti suddetti mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati. Le competenze di questi ultimi sono stabilite dal Ministero della sanità e la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali, è a carico dell'imprenditore.

Le somme all'uopo occorrenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e corrispondentemente, per il recupero, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

I direttori dei macelli pubblici, i veterinari comunali e i veterinari appositamente incaricati che espletano i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nei macelli o nei laboratori di sezionamento di cui al presente articolo assumono la qualifica di veterinari ufficiali.

I macelli e laboratori di sezionamento, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario, sono iscritti in separati speciali registri. Il mancato ri-

spetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dai registri.

Le competenti autorità italiane, su iniziativa del Ministero della sanità, comunicano alla Commissione della Comunità economica europea e alle competenti autorità degli Stati membri gli elenchi dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi riconosciuti con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali revoche.

Durante l'ispezione *post mortem* e il controllo previsti rispettivamente al paragrafo *A*), lettera *d*), ed al paragrafo *B*), lettera *d*), del precedente articolo 4, il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero della sanità, da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato, proprietario o titolare del macello o del laboratorio di sezionamento.

I frigoriferi separati dai macelli o dai laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito delle carni fresche di cui al precedente articolo 4, devono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'articolo 33 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art. 7.

Le carni provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e dai depositi frigoriferi riconosciuti, munite del bollo di cui alla lettera *e*) del paragrafo *A*) del precedente articolo 4, sono equiparate a quelle prodotte con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e munite del bollo previsto dall'articolo 16 di detto regolamento.

Pertanto dette carni, se per sopraggiunte ragioni non siano più destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea, possono circolare nel territorio nazionale a condizione che siano accompagnate da certificati conformi al modello di cui all'allegato *II*, firmati dal veterinario ufficiale competente e sottoposte a visita di controllo nel comune di destinazione a norma dell'articolo 40 del predetto regolamento.

Art. 8.

L'introduzione in Italia delle carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, sarà consentita alla condizione che dette carni rispondano alle stesse garanzie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli altri Stati membri.

Le carni devono essere presentate al confine munite del bollo previsto al capitolo IX dell'allegato *I*, con le opportune variazioni riguardanti il Paese di origine e le sigle della Comunità (CEE, EWG, EEG) ed accompagnate da certificato sanitario conforme all'allegato *II* e redatto in lingua italiana.

Le carni che siano trovate rispondenti alle norme della presente legge sono avviate a destinazione senza alcun'altra formalità. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari.

Sino alla prima destinazione, le carni sono accompagnate dal medesimo certificato sanitario rilasciato alla origine, che, pertanto, è a tale scopo totalmente equiparato ai certificati previsti dagli articoli 40 e 42 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Qualora una partita presentata al confine con un unico certificato debba essere suddivisa per diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello di cui all'allegato *II*.

Art. 9.

I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea, quando, a seguito del controllo sanitario, si rivelino inadatte al consumo umano ovvero quando sia stato constatato che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie sanitarie previste nel precedente articolo 8.

Ove non si oppongano motivi di carattere sanitario, le carni per cui sia stato disposto il divieto di cui al presente articolo possono essere rispedite all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario, adottando misure di sicurezza per evitare l'utilizzazione abusiva di dette carni.

Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministro per la sanità entro trenta giorni dalla comunicazione e, contro i provvedimenti di distruzione, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Quando le decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di una alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni che regolano gli scambi intracomunitari di carni fresche, le decisioni debbono essere immediatamente comunicate al Ministero della sanità che provvede ad informare l'autorità centrale competente del Paese speditore.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 5 ed al successivo articolo 24 e fatti salvi gli accordi esistenti con singoli Paesi membri della Comunità economica europea, è consentita l'introduzione in Italia dagli altri Stati membri della Comunità:

a) delle carni fresche con e senz'osso in pezzature di peso superiore ai 3 chilogrammi;

b) di filetti di bue interi e delle spalle di suino intere con osso, anche di peso inferiore a 3 chilogrammi;

c) delle frattaglie commestibili separate o non dalla carcassa, ad eccezione della mammella. I fegati, separati dalla carcassa, devono essere presentati sempre allo stato di congelazione.

Con decreto del Ministro per la sanità può essere consentita l'importazione di carni fresche, in pezzature diverse da quelle sopraindicate.

Per l'importazione delle carni di cui al presente articolo non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 11.

Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti l'introduzione nel territorio nazionale di:

a) carni ottenute da animali trattati con estrogeni naturali o di sintesi;

b) carni cui siano state aggiunte sostanze estranee o che contengano residui di prodotti pericolosi o nocivi per la salute dell'uomo;

c) carni trattate con raggi ultravioletti o con radiazioni ionizzanti.

Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità le norme dell'ordinamento nazionale riguardante la prevenzione della trichinosi, limitatamente alle carni suine fresche.

Art. 12.

L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Resta parimenti subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, le quali devono essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche che di volta in volta sono impartite con l'autorizzazione medesima.

Art. 13.

Le competenti autorità italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate.

Le predette autorità devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunità della scomparsa delle suddette malattie.

Art. 14.

Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanità possono essere prese le seguenti misure:

a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

Su iniziativa del Ministero della sanità, le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorità italiane agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità.

Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle, in conformità di quanto disposto al paragrafo 2) dell'articolo 6 ed all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969. Analogamente il Ministro per la sanità adotta misure di divieto o di limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'area comunitaria, in conformità delle disposizioni previste al paragrafo 3) dell'articolo 6 ed all'articolo 7 della direttiva medesima.

Art. 15.

Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si assume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanità può far ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969.

Art. 16.

Agli speditori di carni fresche, per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 9, è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario, facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla Commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 9.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.

L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

Art. 17.

Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla Commissione della Comunità economica europea, per il settore delle « carni fresche », i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, segnalati dal Ministero della sanità, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinchè la Commissione li inserisca nell'apposito elenco compilato sulla base delle analoghe proposte degli altri Stati membri.

Le competenti autorità italiane provvedono parimenti a proporre alla Commissione le eventuali cancellazioni o modifiche nonchè le possibili sostituzioni indicate dal Ministero della sanità.

Art. 18.

Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 16, ne informa lo speditore o il suo mandatario a norma del precedente articolo 9, affinchè questi possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 17, per ottenerne il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato *III*, deve essere trasmesso, oltre che alla Commissione della Comunità economica europea, al veterinario di confine che ne cura l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanità.

Al fine di assicurare l'elaborazione del parere, il veterinario di confine dispone affinchè non si verifichino condizioni che possano rendere più difficile o impossibile la perizia, semprechè a ciò non si oppongano indifferibili necessità di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto può avvalersi dell'opera di un istituto zooprofilattico o di una sua sezione.

Le spese relative alla sosta delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi deve pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.

Art. 19.

Qualora uno Stato membro della Comunità economica europea comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un macello o laboratorio di sezionamento italiano riconosciuto non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità si accerta delle reali condizioni del macello o laboratorio e prende le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni sono comunicati dallo stesso Ministero della sanità all'autorità centrale competente dello Stato membro che ha effettuato la comunicazione.

Le competenti autorità italiane comunicano alla competente autorità centrale di uno Stato membro della Comunità economica europea i casi nei quali ritengono che in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto di detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento.

Il Governo italiano, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, può sottoporre il caso alla Commissione della Comunità economica europea la quale incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere.

Tenuto conto di tale parere il Governo italiano può, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento di detto Stato membro.

Il Governo italiano è tenuto a riammettere, sulla base delle decisioni comunitarie intervenute secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, l'introduzione nel proprio territorio delle carni fresche provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento di uno Stato membro, temporaneamente sospeso, laddove intervenga un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari.

Art. 20.

Qualora la Commissione della Comunità economica europea informi le competenti autorità italiane che a richiesta di uno Stato membro sarà compiuta una procedura peritale su un macello od un laboratorio di sezionamento italiano oggetto della contestazione di cui al precedente articolo 19, il Ministero della sanità ne informa immediatamente il comune o il privato gestore dell'impianto ed il veterinario ufficiale, indicando il nome e il recapito degli esperti veterinari incaricati della perizia dalla commissione.

Gli esperti, purchè muniti di un apposito documento rilasciato dalla commissione, hanno diritto di accedere all'impianto e di controllarlo ai fini di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste, per il riconoscimento ufficiale, ai capitoli I, II e III dell'allegato *I*.

Qualora uno Stato membro sia stato autorizzato a rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da un macello o da un laboratorio di sezionamento italiano, le competenti autorità italiane possono richiedere, su iniziativa del Ministero della sanità, alla Commissione l'esecuzione di una nuova perizia allo scopo di promuovere il ritiro della autorizzazione in conformità di quanto previsto al paragrafo 2), lettera *b*), dell'articolo 3 nonchè all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969.

Art. 21.

Qualora l'esito della visita veterinaria effettuata al confine sulle carni fresche provenienti da uno Stato membro della Comunità economica europea permetta di ritenere che nel macello o nel laboratorio di sezionamento riconosciuto non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità provvede ad informare l'autorità centrale competente dello Stato membro interessato.

Qualora le misure prese da detta autorità siano ritenute insufficienti ovvero non vengano adottate, le competenti autorità italiane, su iniziativa del Ministero della sanità, provvedono a sottoporre il caso alla Commissione della Comunità economica europea, al fine di promuovere le procedure previste dall'articolo 4 della direttiva n. 64/433/CEE del 26 giugno 1964, così come modificato dal paragrafo 2) dell'articolo 3 e dall'arti-

colo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969, onde ottenere l'autorizzazione a rifiutare l'introduzione nel territorio italiano di carni fresche provenienti dal predetto macello o laboratorio di sezionamento.

Art. 22.

Su iniziativa del Ministero della sanità, le competenti autorità italiane provvedono a proporre alla Commissione della Comunità economica europea il nome di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito, affinchè la commissione designi, sulla base delle analoghe proposte degli altri Stati membri, gli esperti che possono essere incaricati di elaborare i pareri di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21. Le competenti autorità italiane provvedono parimenti a proporre alla Commissione le eventuali cancellazioni o modifiche nonchè le possibili sostituzioni indicate dal Ministero della sanità.

Art. 23.

Allo scopo di constatare le condizioni dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti negli Stati membri della Comunità economica europea dai quali vengono inviate in Italia carni fresche, il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari in detti Stati, con il benestare dei rispettivi Governi.

Art. 24.

La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria.

Il Ministro per la sanità, con il provvedimento previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, determina le dogane interne nelle quali può essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, semprechè sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario.

In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale.

La visita veterinaria di cui al presente articolo può essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

Art. 25.

L'importazione di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita solo quando sia stato constatato che il Paese di origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le perfette condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di dette carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

L'importazione di dette carni è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.

Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli, il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese di origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari negli Stati esteri, col benestare dei rispettivi Governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti nonchè le condizioni tecnico-igienico-sanitarie degli stabilimenti di macellazione e di sezionamento delle carni, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al primo comma.

Art. 26.

Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

E' abrogata altresì la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'articolo 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 27.

I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — MORO — NATALI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO I

CAPITOLO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI

1 I macelli devono avere:

a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia dei suini, sia di altre specie animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia, tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi, ma in tal caso le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno 5 metri o da un tramezzo alto almeno 3 metri;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o sospetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione e a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario; un locale provvisto di apparecchiatura per l'esame trichinoscopico, sempre che detto esame sia obbligatorio;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonchè di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritta;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione delle carni:

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusini a sifone;

— pareti lisce rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino alla altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati:

n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile sotto pressione ed in quantità sufficiente; tuttavia, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per la produzione di vapore è autorizzato, purchè le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua ad altri scopi; inoltre può essere autorizzato, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali in cui si trovano le carni;

q) un impianto che fornisca una sufficiente quantità di acqua potabile calda;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro; questi dispositivi debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro; i rubinetti non debbono essere azionati a mano; tali impianti debbono essere provvisti d'acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta; per la pulizia degli attrezzi da lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perchè la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti, roditori, ecc.;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmentè lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli

CAPITOLO II

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

2 I laboratori di sezionamento devono avere:

a) un locale frigorifero di capacità adeguata per la conservazione delle carni;

b) un locale per le operazioni di sezionamento e di disossamento delle carni e per le operazioni di condizionamento di cui al numero 46;

c) un locale adibito alle operazioni d'imballaggio di cui al numero 45 e alla spedizione delle carni;

d) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;

e) un locale provvisto di adeguate apparecchiature per l'esame trichinoscopico semprechè tale esame venga effettuato nel laboratorio;

f) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonchè di asciugamani da usare una sola volta; lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

g) recipienti speciali a perfetta tenuta di materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

h) nei locali di cui alle lettere *a*) e *b*)

— pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione per l'incanalamento dei liquidi verso chiusini a sifone muniti di griglia;

— pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri ad angoli e spigoli arrotondati;

i) nei locali di cui alle lettere *a*) e *b*), un sistema di raffreddamento che permetta di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 °C;

j) un termometro o un teletermometro di registrazione nel laboratorio di sezionamento;

k) assetto ed attrezzatura che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni d'ispezione e di controllo veterinario prescritte dal presente decreto;

l) dispositivi che assicurino un'aerazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

m) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, un'illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

n) un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, a condizione che le relative condutture non consentano l'uso dell'acqua non potabile per altri scopi. Può inoltre essere autorizzata, a titolo eccezionale, l'uso dell'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali di lavoro o di deposito delle carni;

o) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;

p) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati, per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro, che debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro. I rubinetti non debbono poter essere azionati a mano. Tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonchè di asciugamani da usare una sola volta. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore ad 82 °C;

r) un'attrezzatura rispondente alle norme igieniche per

— il trasporto delle carni;

— il deposito dei recipienti usati per la carne in modo da impedire che la carne o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo;

s) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;

t) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili.

CAPITOLO III

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI MACELLI E NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

3. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia

a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo e, quando necessario, coprinuca puliti Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltreché ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;

c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonchè alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni

4. I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo

5. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.

6. L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni

7. L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi; a titolo eccezionale è tutttavia autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purchè le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi. Inoltre può essere autorizzato l'uso dell'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali nei quali si trovano le carni.

8. E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del numero 1, nonchè *a*), *b*) e *c*) del numero 2

9. Le carni devono essere introdotte nei locali di cui al numero 2, lettera *b*), corrispondentemente alle necessità e rimanervi per il più breve tempo possibile.

10. Durante i lavori di sezionamento e di disossamento e i lavori d'imballaggio di cui ai numeri 45 e 46, fatta salva la disposizione di cui al numero 34, secondo comma, le carni devono essere mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 °C.

11. Il sezionamento viene eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossa e i grumi di sangue vengono eliminati Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano vengono raccolte man mano nei recipienti di cui al numero 2, lettera *g*).

12. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina o portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitino *contemporaneamente un'attività che esponga le carni ad* inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle impermeabili che proteggano una ferita non purulenta alle dita.

13. Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

CAPITOLO IV

VISITA SANITARIA *ANTE MORTEM*

14 Gli animali devono essere sottoposti alla visita *ante mortem* il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore

15 Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita *ante mortem* a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

16. La visita deve permettere di accertare

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione

17. Non possono essere macellati, ai fini dello scambio intracomunitario delle carni fresche, gli animali:

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati al n 16, lettere *a*) e *b*);

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolosi in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica

CAPITOLO V

IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DEL SEZIONAMENTO

18 Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

19. Il dissanguamento deve essere completo Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

20. Salvo che per i suini, è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo Per quanto concerne i suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole.

21. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmone, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

22. E' vietata l'insufflazione delle carni nonchè l'uso di panni per la loro ripulitura. Tuttavia, l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dal consumo umano.

23. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre tre mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale nella colonna vertebrale A tali suini e ai solipedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

24. E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e alla asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

25. Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

26. Se il sangue di più animali viene raccolto nello stesso recipiente, tutto il relativo contenuto deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando le carni di un animale del gruppo siano riconosciute inadatte al consumo umano.

CAPITOLO VI

ISPEZIONE SANITARIA *POST MORTEM*

27 Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione. Il veterinario ufficiale, durante le operazioni d'ispezione, può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario particolarmente addestrato a tal fine.

28 L'ispezione *post mortem* deve comprendere

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

29. Il veterinario ufficiale deve esaminare particolarmente:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn *retropharyngiales, mandibulares et parotidei*), nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali mediastinici (Lnn *bifurcationes eparteriales et mediastinales*). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (Lnn. *portales*);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. *gastrici, mesenterici craniales et caudales*);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (Lnn *renales*), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca, l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn *supramammarii*); nella vacca, le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione, sino ai seni galattofori (*sinus lactiferes*);

m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. *cervicales superficiales*), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn *axillares proprii et primae costae*), i soprasternali (Lnn *sternales craniales*), i cervicali profondi (Lnn *cervicales profundi*), i costocervicali (Lnn. *costocervicales*), i poplitei (Lnn *poplitei*), i precrurali (Lnn. *subiliaci*), gli ischiatici (Lnn. *ischiatici*), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. *iliaci et lumbales*).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi

30 Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

A La ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

— della lingua, la cui muscolatura dev'essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

— dell'esofago, che dev'essere staccato dalla trachea;

— del cuore, che, oltre all'incisione di cui al numero 29, lettera *d*), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

— dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

— del diaframma, la cui parte muscolare dev'essere liberata dalla sierosa;

— delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

b) nei suini, in corrispondenza:

— delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli *psoas* liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe.

B. La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

C. La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

Capitolo VII

NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

31. Ogni ulteriore sezionamento oltre al sezionamento in mezzene o in quarti, nonchè il disossamento sono autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento.

32 Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; in particolare deve essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio laboratorio.

33. Le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo *B*, lettera *b*), possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro per garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra

34. Le carni fresche destinate al sezionamento devono essere depositate, subito dopo l'introduzione nel laboratorio di sezionamento e fino al momento della loro utilizzazione, nel locale di cui al numero 2, lettera *a*), del capitolo II; in tale locale le carcasse e le loro parti devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 °C.

Tuttavia, in deroga al numero 49, le carni possono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento; in tal caso, il locale di macellazione e quello di sezionamento devono essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che le carni da sezionare devono essere trasferite senza rottura del carico da un locale all'altro grazie ad una estensione della rete aerea di guidovie dei locali di macellazione e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero di cui al numero 2, lettera *a*), del capitolo II. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 10 °C.

35. Salvo il caso di sezionamento a caldo, il sezionamento può avvenire soltanto se la carne ha raggiunto una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 °C Al momento del sezionamento, il pH della carne deve essere compreso tra 5,6 e 6,1; questo esame dev'essere fatto sul muscolo gran dorsale all'altezza della tredicesima costola.

36. Sono vietati l'insufflazione delle carni e l'uso di panni per la loro ripulitura Tuttavia l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dal consumo umano.

Capitolo VIII

CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI

37 I laboratori di sezionamento delle carni sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale. Quest'ultimo deve essere avvisato per tempo, prima che s'inizi il sezionamento della carne destinata agli scambi intracomunitari.

Il veterinario ufficiale, durante le operazioni di controllo, può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario particolarmente addestrato a tal fine.

38. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:

— controllo del registro d'entrata delle carni fresche e d'uscita delle carni sezionate;

— ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio e destinate agli scambi intracomunitari;

— ispezione sanitaria delle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari, prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dal laboratorio;

— compilazione e rilascio dei documenti comprovanti il controllo delle carni sezionate di cui al numero 45, lettera *c*), e al numero 48;

— controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo III, nonché dell'igiene del personale;

— esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possano rivelare la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami sono riportati in un registro;

— qualsiasi altro controllo che si ritenga utile per l'osservanza delle presenti disposizioni.

CAPITOLO IX

BOLLATURA SANITARIA

39 La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale A tal fine egli detiene e custodisce:

a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

b) le etichette di cui al capitolo X, purchè su di esse sia stato già stampato il bollo di cui al precedente capitolo. Tali etichette saranno consegnate a detto personale ausiliario al momento dell'applicazione e in numero corrispondente alle necessità

40. La bollatura sanitaria deve essere praticata a mezzo di bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 centimetri di larghezza e di 4,5 centimetri di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

— nella parte superiore, la scritta « Repubblica Italiana » in lettere maiuscole;

— al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

— nella parte inferiore, la sigla CEE. I caratteri a stampa devono avere una altezza di 0,8 centimetri per le lettere e di 1 centimetro per le cifre. Il bollo può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto al controllo sanitario delle carni.

41 Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo, conformemente al numero 40:

— quelle di peso superiore a 60 chilogrammi devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costata, spalla e pleura;

— le altre devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia

42. Testa, lingua, cuore e polmoni devono essere bollati a inchiostro o a fuoco, con marchio, conformemente al numero 40.

Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

I fegati sono bollati con marchio a fuoco, conformemente al numero 40.

43. Le parti, ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi, ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate, devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco con un bollo rispondente alle prescrizioni del numero 40 che rechi, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento. I pezzi di lardo e di pancetta la cui cotenna sia stata tolta possono essere raggruppati in partite di non più di cinque pezzi, ogni partita o pezzo, se si tratta di pezzi isolati, devono essere sigillati sotto controllo ufficiale e muniti di una etichetta rispondente alle prescrizioni del numero 45, lettera *c*).

La bollatura può essere effettuata anche con un bollo metallico. Il bollo metallico, da fissare su ogni pezzo, deve essere tale da escludere la possibilità di essere usato una seconda volta, deve essere di materiale resistente conforme a tutti i requisiti dell'igiene. Sul bollo metallico devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

— nella parte superiore, le due lettere in maiuscolo « R.I. »;

— al centro, il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento;

— nella parte inferiore, la sigla CEE

I caratteri devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre.

Il bollo metallico può inoltre recare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto al controllo sanitario delle carni.

44. Per la bollatura di carni ad inchiostro può essere usato esclusivamente metil violetto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria.

CAPITOLO X

IMBALLAGGIO DELLE CARNI IN PEZZI

45 *a*) Gli imballaggi (ed esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere:

— tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

— tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

— sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni;

b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, facilmente lavabili, e se sono stati preventivamente puliti e disinfettati;

c) Gli imballaggi devono essere muniti di un'etichetta ben visibile sulla quale figuri un marchio ben leggibile, replica di uno dei bolli di cui ai numeri 40 e 43. L'etichetta deve essere fissata in modo da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio L'etichetta reca inoltre un numero di serie

46. Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate in involucro diretto (ad esempio fogli di plastica), quest'operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme d'igiene.

Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi deve comunque essere munita di un involucro di protezione, a meno che non venga trasportata appesa.

Questi involucri devono essere trasparenti, incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al numero 45, lettera *a*); non possono essere riutilizzati per avvolgere carni.

47. Gli imballaggi e involucri di cui ai numeri 45 e 46 possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale.

CAPITOLO XI

CERTIFICATO SANITARIO

48 L'esemplare originale del certificato sanitario, che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione.

Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello di cui all'allegato II e deve essere redatto perlomeno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato.

CAPITOLO XII

DEPOSITO

49 Le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari devono essere sotto poste a refrigerazione subito dopo l'ispezione *post mortem* e mantenute costante mente ad una temperatura interna inferiore o pari a + 7 °C per le carcasse e loro parti e + 3 °C per le frattaglie

CAPITOLO XIII

TRASPORTO

50 Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi sigillati, costruiti e attrezzati in modo che le temperature previste al capitolo XII siano assicurate per tutta la durata del trasporto. La sigillatura non è obbligatoria quando le carni sono trasportate da un macello ad un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro.

51 I veicoli o mezzi destinati al trasporto di dette carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere liscie, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene o quarti di carne e di carni in pezzi non imballate, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio igienico.

52 I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

53 Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso veicolo o mezzo Inoltre, le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate

54. Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato.

55 Le carcasse, le mezzene e i quarti, eccetto la carne congelata e imballata in condizioni che corrispondono alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi; le altre parti e le frattaglie devono essere trasportate appese o collocate su supporti, ove non siano imballate o contenute in recipienti resistenti alla corrosione Tali supporti, imballaggi e recipienti devono corrispondere alle esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, alle disposizioni del presente allegato. I visceri devono sempre essere trasportati in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse. Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizia e disinfezione.

56. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonchè le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni d'igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI SANITA'

PER GLI SCAMBI TRA GLI STATI MEMBRI DELLA CEE
CARNI FRESCHE (1)

N . . . (2)

Paese speditore . . .
Ministero . . .
Rif. . . . . (facoltativo)

I Identificazione delle carni

Carni di (specie animale) .
Natura dei pezzi . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. Destinazione delle carni

Le carni sono state spedite da (luogo di spedizione)
a . .
col seguente mezzo di trasporto (3)
Nome e indirizzo dello speditore .
Nome e indirizzo del destinatario

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni sopraindicate (4) — l'etichettatura fissata nell'imballaggio delle carni soprandicate (4) — recano il bollo comprovante che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito di ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

c) *che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto* (4);

d) che sono state sottoposte ad esame trichinoscopico (4);

e) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva

Fatto a ., il

Firma del veterinario ufficiale

---

(1) Carni fresche: a norma della direttiva, di cui al numero IV, lettera *b*), del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina che non abbiano subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo

(4) *Cancellare la menzione inutile*

ALLEGATO III

Modello di parere previsto dall'articolo 18

PARERE DELL'ESPERTO VETERINARIO (1)

RELATIVO A CARNI FRESCHE DESTINATE AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE

Nome dell'esperto veterinario
Cittadinanza .
Indirizzo . . .
Telefono .

1. Spedizione respinta (natura e volume) . .
2. Origine delle carni:
   a) Paese speditore .
   b) Certificato di sanità:
   Autorità che ha rilasciato il certificato .
   N. (2)
   c) Nome e indirizzo dello speditore .
3. Arrivo delle carni a
   il . alle ore
4. (Autorità del Paese destinatario) .
   ha pronunziato il divieto il . . di mettere in circolazione
   nel suo territorio le carni sopra designate. .
5. La domanda di perizia è stata presentata il . . alle ore .
6. Inizio della perizia il . alle ore
   fine della perizia il alle ore
7. Natura della perizia effettuata:
   esame organolettico (3)
   esame batteriologico (3) .
   esame anatomopatologico (3) . . .
   esame istopatologico (3) .
   esame biologico (3)
   esame trichinoscopico (3) . . .
   esame clinico (3) . . . .
   esame sierologico (3) . .
   esame chimico (3) . . .
8. Risultato della perizia

(Luogo) ., il .

Firma dell'esperto veterinario

---

(1) Da compilare in 3 esemplari.
(2) Facoltativo.
(3) Cancellare l'indicazione inutile.

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1074**.

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione

culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonchè alle attività didattiche eventualmente prestate.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

A decorrere dall'anno accademico nel quale entreranno in funzione i corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla riforma universitaria, i nuovi laureati conseguiranno l'abilitazione con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Art. 2.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio relativi ai corsi di cui alla presente legge, si provvede con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonchè con esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il Corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i princìpi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

Il comitato di cui al precedente comma è composto di:

cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;

cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentatività dei diversi ordini e gradi di scuole;

due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;

tre membri, scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione sindacale.

Art. 4.

In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;

di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle università della regione o, in difetto, dell'università più vicina;

di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

dell'assessore regionale all'istruzione;

di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.

I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonchè i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.

Art. 6.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonchè della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Art. 7.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate distinte per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui all'articolo 1 settimo comma e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte per classi di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo. Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professonali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli

assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dello articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

Art. 8.

Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a « buono », in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

Art. 9.

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a « buono », purché con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

Art. 11.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 12.

L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonchè ai princìpi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con

qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

Art. 14.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

L'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai decreti 1° giugno 1970, n. 1399, e n. 1400, nonchè il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici, pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista.

L'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati avrà luogo, secondo apposite graduatorie nazionali permanenti, a norma di quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 15.

Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, e della legge 2 aprile 1968, n. 472, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonchè l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

Art. 16.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.

Art. 17.

Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La commissione decide con provvedimento definitivo.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Art. 19.

Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purchè fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Art. 20.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per lo insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nelle ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Art. 21.

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1075.**

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1076.**

Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento a norma della legge 8 giugno 1966, n. 432, e dalle università statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze politiche e in economia e commercio a tutti gli effetti.

La equipollenza alla laurea in economia e commercio non dà diritto all'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971.

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, di alcune tariffe per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, nonchè di alcune opzioni a scadenza, presentati dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, di alcune tariffe per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, nonchè di alcune opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, le seguenti tariffe per forme collettive e le relative condizioni di polizza, nonchè le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano:

Tariffa 3/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1969);

Tariffa 4/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1969);

Tariffa 4-U/cl, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 4/cl, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 24/cl, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua pre-

morienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo dell'indennità di licenziamento maturata, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10739)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,10 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(10738)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1971.

Approvazione di alcune opzioni relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni relative a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentate dalla società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona:

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista, in una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata vitalizia su 2 teste, interamente e parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 0,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 26 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(10737)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto per il lino e la canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il regolamento delle Comunità europee numero 1308/70 del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 146 del 4 luglio 1970, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visti i decreti ministeriali del 21 e 22 giugno 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1971 e n. 165 del 2 luglio 1971, concernenti la concessione del previsto aiuto comunitario a favore del lino e della canapa per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2434/71 della Commissione, dell'11 novembre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 251 del 12 novembre 1971, che modifica la data limite per il deposito in Francia e in Italia della domanda di aiuto per il lino e la canapa per la campagna 1971-72;

Considerata la necessità di avvalersi della facoltà accordata con il citato regolamento n. 2434/71 (C.E.E.) della Commissione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto relative al lino e alla canapa per la campagna 1971-72, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1971, citato nelle premesse, è prorogato al 15 dicembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(11533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 26958/I in data 26 novembre 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna in via Fiume Abbandonato).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(10748)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 8 luglio 1969 dal segretario aggiunto nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Valenti Raffaele, per l'annullamento del decreto ministeriale del 15 gennaio 1969 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato avverso la denegata concessione dei congedi prima del collocamento in aspettativa per servizio militare di leva.

(10768)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedali riuniti » di Matera, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.47/2/765 in data 11 novembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Ospedali riuniti » di Matera, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(10770)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 189, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 settembre 1967 dal sig. Salvatore Luca, applicato di segreteria di ruolo, avverso il mancato trasferimento presso la scuola media « Carlo Stagno d'Alcontres » di Barcellona, per la quale aveva manifestato la sua preferenza.

(10762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.569.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo-luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11138)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « La Previdenza », con sede in San Giorgio Lomellina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 novembre 1971, la società cooperativa di consumo « La Previdenza », con sede in San Giorgio Lomellina (Pavia), costituita per rogito Ruzzi, in data 15 aprile 1888, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bernardo Marsilio.

(10746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole, campagne di commercializzazione 1970-1971 e 1971-1972.

Dal 26 luglio 1971 al 1° agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 5,745, per girasole U.C. 2,225;

Dal 2 agosto 1971 all'8 agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,120, per girasole U.C. 2,075;

Dal 9 agosto 1971 al 12 agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,390, per girasole U.C. 2,329;

Dal 13 agosto 1971 al 18 agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,020, per girasole U.C. 2,329;

Dal 19 agosto 1971 al 25 agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,200, per girasole U.C. 2,434;

Dal 26 agosto 1971 al 31 agosto 1971 per colza e ravizzone U.C. 6,200, per girasole U.C. 2,903;

Dal 1° settembre 1971 al 5 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,204, per girasole U.C. 4,057;

Dal 6 settembre 1971 al 12 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,204, per girasole U.C. 3,908;

Dal 13 settembre 1971 al 15 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,714, per girasole U.C. 3,908;

Dal 16 settembre 1971 al 19 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,189, per girasole U.C. 3,908;

Dal 20 settembre 1971 al 26 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,189, per girasole U.C. 3,908;

Dal 27 settembre 1971 al 30 settembre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,189, per girasole U.C. 3,908:

Dal 1° ottobre 1971 al 6 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,418, per girasole U.C. 3,134;

Dal 7 ottobre 1971 al 10 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,418, per girasole U.C. 2,781;

Dall'11 ottobre 1971 al 12 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,308, per girasole U.C. 2,914;

Dal 13 ottobre 1971 al 14 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 8,058, per girasole U.C. 3,167;

Dal 15 ottobre 1971 al 19 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,558, per girasole U.C. 1,942;

Dal 20 ottobre 1971 al 24 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,558, per girasole U.C. 2,507;

Dal 25 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 per colza e ravizzone U.C. 7,458, per girasole U.C. 2,169.

N.B. — U.C. = unità di conto — 1 unità di conto = L. 625.

(10752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 16 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	601,13	601,13	601,25	601,13	599,90	605,65	601,05	601,13	601,13	601,10
Dollaro canadese	602 —	602 —	602 —	602 —	603,90	606,70	601,90	602 —	602 —	602 —
Franco svizzero	154,78	154,78	154,75	154,78	154,70	155,32	154,70	154,78	154,78	154,75
Corona danese	83,965	83,965	83,96	83,965	83,70	84,21	83,92	83,965	83,96	83,95
Corona norvegese	89,27	89,27	89,15	89,27	88,70	89,66	89,16	89,27	89,27	89,26
Corona svedese	123 —	123 —	123,05	123 —	122,90	123,70	122,98	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	183,75	183,75	183,65	183,75	183,40	184,55	183,70	183,75	183,75	183,70
Franco belga	13,2025	13,2025	13,22	13,2025	13,20	13,28	13,20	13,2025	13,20	13,20
Franco francese	109,49	109,49	109,30	109,49	109,10	109,88	109,10	109,49	109,49	109,50
Lira sterlina	1514,90	1514,90	1515,25	1514,90	1514,75	1525,55	1514,40	1514,90	1514,90	1514,90
Marco germanico	184,86	184,86	184,95	184,86	184,40	185,08	184,70	184,86	184,86	184,85
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,45	25,44	25,40	25,48	24,435	25,44	25,44	25,45
Escudo portoghese	22,34	22,34	22,25	22,34	22,40	22,30	22,50	22,34	22,34	22,30
Peseta spagnola	—	—	—	—	8,80	8,92	—	—	—	—

Media dei titoli del 16 dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,475
Redimibile 3,50% 1934	100,20
» 3,50% (Ricostruzione)	87,975
» 5% (Ricostruzione)	95,50
» 5% (Riforma fondiaria)	95,425
» 5% (Città di Trieste)	95,55
» 5% (Beni esteri)	96,65
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,55
» 5,50% » » 1968-83	92,925
» 5,50% » » 1969-84	95,075
» 6% » » 1970-85	99,05
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,025
» » » 5,50% 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,775
» » » 5,50% 1977	100,375
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,375
» 5% (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,55
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,40
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,90
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	601,09
Dollaro canadese	601,95
Franco svizzero	154,74
Corona danese	83,942
Corona norvegese	89,215
Corona svedese	122,99
Fiorino olandese	183,725
Franco belga	13,201
Franco francese	109,295
Lira sterlina	1514,65
Marco germanico	184,78
Scellino austriaco	25,437
Escudo portoghese	22,42
Peseta spagnola	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 299 Mod. 241 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Grieco Michele fu Giacinto — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 Mod 25/A D P — Data: 5 febbraio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Santarelli Antonio, nato a Roma il 5 aprile 1918 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 6 — Capitale L. 2.400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 Mod. 25/A D.P. — Data: 18 marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Laureti Elena, nata a Monterotondo (Roma) il 1° gennaio 1913 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1971

(10823)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a nove posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,

per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal consorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 nei giorni 3-4 marzo 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentati diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino

Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretari tecnici in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 145

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Nozioni di igiene*:

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona aerazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali dell'ospedale; ospedali generali e ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracomà, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazioni da stupefacenti).

Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'Amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte.

B) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

C) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali).

D) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione. Movimento della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

PROVE FACOLTATIVE

1) *Lingua estera*: conversazione; lettura e traduzione di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2) Dattilografia.

3) Stenografia.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, conseguito presso l'Istituto . . . di . . . . . . in data . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi

o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: .

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . .

Data .

Firma .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11191)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971, e modificata con decreti ministeriali 21 luglio 1971, 21 luglio 1971 e 26 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Puricelli Romano, nato ad Imperia il 9 aprile 1938 . . . punti 100 su 100
2. Picone Gigliola, nata a Roma il 16 settembre 1936 . » 98 »
3. Gazzi Augusto, nato a Milano il 21 aprile 1938 » 96 »
4. Alianti Mauro, nato a Bologna il 5 settembre 1943 » 93 »
5. Marongiu Giuseppe, nato a Fratta Polesine il 27 marzo 1944 » 93 »
6. Cogliandro Antonio, nato a Giugliano il 9 settembre 1937 » 90 »
7. Picone Jole, nata a Roma il 5 novembre 1926. . » 90 »
8. Vizioli Alfonso, nato a Roma l'8 febbraio 1920 » 90 »
9. Comolli Corrado, nato a Milano il 20 settembre 1939 » 80 »
10. Perfetti Arnaldo, nato a Rogliano il 21 dicembre 1936 » 77 »
11. Panzeri Mario, nato a Eupilio il 25 dicembre 1939 . » 74 »
12. Bilotta Teresa Vanda, nata a Cosenza il 1° marzo 1942 . » 72 »
13. Esposito Adelio, nato a Fagnano Castello il 6 gennaio 1933 . » 72 »
14. Eminente Franco, nato a La Spezia il 6 marzo 1932 » 70 »
15. Marsi Giampaolo, nato a Trieste il 14 ottobre 1936 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10801)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di oncologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di oncologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreti ministeriali 15 luglio 1971 e 16 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di oncologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Inga Giuseppe, nato a Napoli il 25 luglio 1940 . . . . punti 97 su 100
2. Panazzolo Angelo, nato a Capannori il 1° gennaio 1931 . . . . . » 97 »
3. La Pira Gregorio, nato a Vizzini il 31 agosto 1931 . . . . . . » 90 »
4. Lupi Giovanni, nato a Sacadate (Romania) l'11 marzo 1933 . . . . . » 88 »
5. Vitale Vincenzo, nato a Comiziano il 4 dicembre 1939 . . . . . . » 85 »
6. Russo Francesco, nato a Cosenza il 20 luglio 1939 . . . . » 79 »
7. Mazzoli Francesco, nato a Frascati il 25 settembre 1927 . . . . . . » 77 »
8. Salvo Tonino, nato a Mazara del Vallo il 5 aprile 1940 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10803)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Artaz Carlo, nato ad Aosta il 10 maggio 1937 . . . . punti 98 su 100
2. Canali Guglielmo, nato a Parma il 30 maggio 1926 . . . . » 89 »
3. Polignano Gaetano, nato a Gallipoli il 21 dicembre 1937 . . . . » 89 »

4. Massaro Anna Lucia, nata ad Ambò (Africa orientale) il 1° ottobre 1937	punti	88	su 100
5. Coser Paolo, nato a Bolzano il 14 settembre 1938	»	86	»
6. Dei Eda, nata a Prato il 15 marzo 1932	»	85	»
7. Di Stasio Giuseppe, nato a Foggia l'11 settembre 1939	»	85	»
8. Pace Dante, nato a Ravenna il 15 dicembre 1926	»	85	»
9. Bonapace Silvano, nato a Rovereto il 28 agosto 1933	»	84	»
10. Lenci Francesco, nato a Viareggio il 29 giugno 1937	»	81	»
11. Destito Domenico, nato a Roma il 9 settembre 1938	»	80	»
12. Gota Francesco, nato a Quaragneto il 28 ottobre 1939	»	78	»
13. Becchelli Giorgio, nato a Siena il 6 luglio 1935	»	77	»
14. Faiella Alfonso, nato a Napoli il 16 aprile 1930	»	77	»
15. Avanzi Giorgio, nato a Genova il 20 gennaio 1935	»	74	»
16. De Clemente Clarice, nata ad Avezzano il 28 gennaio 1927	»	74	»
17. Bencini Mario, nato a Massa Marittima il 7 settembre 1937	»	73	»
18 Pompili Vinicio, nato a Fiume il 1° marzo 1931	»	73	»
19. Pulliero Gian Carlo, nato a Monselice il 9 marzo 1937 .	»	73	»
20. Colella Giovanni, nato a Bari il 17 novembre 1927	»	72	»
21 Lumare Aurora, nata a Crotone il 9 dicembre 1935	»	72	»
22 Salvati Pia, nata a Taranto il 16 settembre 1929 .	»	72	»
23 Battista Francesco, nato a Polignano a Mare il 17 aprile 1927	»	71	»
24. Fiore Luigino, nato a Monte San Biagio l'11 luglio 1932	»	71	»
25. Romanini Gianluigi, nato a Cremona il 18 luglio 1932 .	»	71	»
26 Loffredo Bruno, nato a S. Giovanni Incarico il 19 gennaio 1934	»	70	»
27 Morgagni Claudio, nato a Forlì il 5 marzo 1939	»	70	»
28. Pastore Francesco, nato a S. Severo il 31 dicembre 1934	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Leonida	punti	88,44	su 132
2. Silvano dott. Guido	»	88,10	»
3. Conte dott. Egidio	»	87,27	»
4. Albi Marini dott. Muzio	»	86,72	»
5. Gracili dott. Rino	»	86,64	»
6. Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
7. Schlitzer dott. Pasquale	»	83,21	»
8. Guerrieri dott. Domenico	»	81,37	»
9. Camassa Gino	»	79,02	»
10. Campanella dott. Giovanni	»	78,75	»
11. Procaccini dott. Domenico	»	76,81	»
12. Lugli dott. Giuseppe	»	76,21	»
13. Montefusco dott. Gerardo	»	75,50	»
14. Rava dott. Beniamino	»	74,92	»
15. Palatiello dott. Vincenzo	»	74,69	»
16. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
17. Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
18. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
19. Simeone dott. Mariangelo	»	71,86	»
20. Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
21. Nazario Riccardo	»	71,06	»
22. D'Amico dott. Luigi	»	70,91	»
23. Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
24. De Cata dott. Carlo	»	69,59	»
25. Fiora dott. Sergio	»	67,06	»
26. Pasquale dott. Giusto	»	65,68	»
27. Cormio dott. Salvatore	»	65,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10795)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.